

Codice A1813C

D.D. 13 agosto 2025, n. 1594

Autorizzazione idraulica AI 71/2025 "piani di manutenzione ordinaria del territorio - interventi di mantenimento dell'officiosità idraulica anno 2025 " ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. Richiedente: Unione Montana Valle Susa.



ATTO DD 1594/A1813C/2025

DEL 13/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI 71/2025 “piani di manutenzione ordinaria del territorio - interventi di mantenimento dell’officiosità idraulica anno 2025 ” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

Richiedente: Unione Montana Valle Susa.

Con nota prot. n.176/2025 (Ns. prot. 1442) pervenuta in data 14/01/2025, l’Unione Montana Valle Susa ha trasmesso il progetto definitivo di cui all’oggetto, inerente la realizzazione dei piani di manutenzione ordinaria del territorio, consistenti nel mantenimento dell’officiosità idraulica con taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore, come indicato nella documentazione e nella cartografia allegata all’istanza.

Gli interventi programmati rientrano tra le attività di manutenzione periodica volte alla gestione della vegetazione presente all’interno della sezione d’alveo, al fine di prevenire fenomeni di restringimento della stessa o comunque di riduzione della sezione di deflusso.

Considerato che:

- la Giunta Esecutiva dell’Unione Montana ha approvato con Deliberazione GU n. 03 del 07.01.2025, nell’ambito dei Piani di Manutenzione Ordinaria fondi ATO3, il progetto definitivo di una serie di interventi manutentivi inerenti il taglio della vegetazione lungo gli alvei e le sponde dei rii del territorio;
- i tratti dei corsi d’acqua interessati dall’intervento sono posti lungo gli alvei di rii secondari e lungo la rete irrigua, gli interventi ricadono parzialmente all’interno di Aree Protette e verranno condotti nel rispetto delle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte;
- gli interventi in progetto riguardano unicamente la vegetazione e non prevedono operazioni di disalveo o movimentazione di materiale litoide;
- gli interventi proposti, sotto il profilo meramente idraulico, non incidono sul regime idrico ma migliorano il libero deflusso delle acque di esondazione, riducendo il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, che sarebbe causa di ostruzione delle infrastrutture viarie poste a valle;

- per la gestione delle specie esotiche ed invasive, che dovessero essere presenti lungo le sponde dei corsi d'acqua oggetto di intervento, sarà garantita la presenza in fase di esecuzione dei lavori di un tecnico forestale abilitato.

Dato atto che, dall'analisi della documentazione agli atti del Settore scrivente, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
- D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2.";
- D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana Valle Susa alla realizzazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva

autorizzazione da parte di questo Settore;

- è fatto divieto di asportazione del materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
- le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- il presente nulla osta ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- il committente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito,

- giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Si evidenzia che, a seguito dei diversi eventi calamitosi verificatisi negli ultimi mesi, la situazione degli alvei potrebbe essere variata rispetto al periodo di redazione delle schede progettuali. Si invita, pertanto, il richiedente ad effettuare le opportune valutazioni tecniche preliminarmente all'esecuzione degli interventi che dovessero interessare aste torrentizie coinvolte.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Si ricorda che gli interventi su superfici boscate, finanziati con fondi pubblici, devono essere affidati ad aziende iscritte all'albo delle imprese forestali.

Il soggetto richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo